

FONDO NAZIONALE MONTAGNA Riparto annualità 2020 e 2021		
REGIONI, PROVINCE AUTONOME	Coefficienti (uguali a quelli del riparto 2016-2019) (arrotondati al 3° decimale) (%)	Importi (arrotondati all'euro) (€)
Piemonte	8,464	2.382.335,00
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1,532	431.207,00
Lombardia	8,225	2.315.064,00
P.A. di Bolzano/Bozen		0,00
P.A. di Trento		0,00
Veneto	3,516	989.637,00
Friuli-Venezia Giulia	2,185	615.005,00
Liguria	2,545	716.333,00
Emilia-Romagna	5,578	1.570.022,00
Toscana	6,127	1.724.547,00
Umbria	3,456	972.749,00
Marche	3,129	880.710,00
Lazio	5,887	1.656.995,00
Abruzzo	5,538	1.558.763,00
Molise	2,470	695.223,00
Campania	7,733	2.176.583,00
Puglia	3,618	1.018.347,00
Basilicata	4,981	1.401.986,00
Calabria	8,183	2.303.243,00
Sicilia	6,596	1.856.555,00
Sardegna	10,237	2.881.375,00
ITALIA	100,00	28.146.679,00

21A06597

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 217 del 10 settembre 2021), **coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.»**.

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presi-

dente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2021 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

